

Il riesame riguarderà in particolare la questione se, allo stesso modo degli atti di cui all'articolo 277 TFUE, la nomina di un giudice possa essere oggetto di un sindacato incidentale di legittimità oppure se un siffatto sindacato incidentale di legittimità sia — per principio oppure in seguito alla scadenza di un determinato periodo di tempo — escluso oppure limitato a taluni tipi di irregolarità al fine di garantire la stabilità giuridica e l'autorità della cosa giudicata.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht (Austria) il 23 agosto 2018 — FN e a.

(Causa C-546/18)

(2018/C 427/19)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesverwaltungsgericht

Parti

Ricorrenti: FN, GM, Adler Real Estate AG, HL, Petrus Advisers LLP

Resistente: Übernahmekommission

Questioni pregiudiziali

- 1) Se gli articoli 4 e 17 della direttiva 2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, concernente le offerte pubbliche di acquisto ⁽¹⁾ — interpretati alla luce del principio di effettività sancito dal diritto dell'Unione — ostino a un'interpretazione secondo cui una decisione definitiva dell'autorità di vigilanza di cui all'articolo 4 della direttiva 2004/25/CE, con cui sia stata accertata la violazione, da parte di un determinato soggetto, di disposizioni nazionali di trasposizione della direttiva 2004/25/CE, è priva di qualsiasi effetto vincolante nell'ambito del successivo procedimento per illecito amministrativo condotto dall'autorità medesima nei confronti dello stesso soggetto, cosicché quest'ultima dispone nuovamente di tutti i mezzi di difesa e di prova, in fatto ed in diritto, per contestare la violazione accertata con la decisione già divenuta definitiva.
- 2) Se gli articoli 4 e 17 della direttiva 2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004, concernente le offerte pubbliche di acquisto — interpretati alla luce del principio di effettività sancito dal diritto dell'Unione — ostino a un'interpretazione secondo cui una decisione definitiva dell'autorità di vigilanza di cui all'articolo 4 della direttiva 2004/25/CE, con cui sia stata accertata la violazione, da parte di una determinata persona giuridica, di disposizioni nazionali di trasposizione della direttiva 2004/25/CE, è priva di qualsiasi effetto vincolante nell'ambito del successivo procedimento per illecito amministrativo condotto dall'autorità medesima nei confronti dell'organo munito del potere di rappresentanza della stessa persona giuridica, cosicché detto organo dispone nuovamente di tutti i mezzi di difesa e di ricorso, in fatto ed in diritto, per contestare l'infrazione accertata con la decisione già divenuta definitiva.
- 3) [In caso di risposta negativa alla questione sub II.1)] Se l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea osti a una prassi nazionale secondo cui una decisione definitiva dell'autorità di vigilanza di cui all'articolo 4 della direttiva 2004/25/CE, con cui sia stata accertata la violazione, da parte di un determinato soggetto, di disposizioni nazionali di trasposizione della direttiva 2004/25/CE, possiede effetti vincolanti nell'ambito del successivo procedimento per illecito amministrativo condotto dall'autorità medesima nei confronti dello stesso soggetto, cosicché a quest'ultima resta preclusa la possibilità di contestare, in fatto ed in diritto, la violazione accertata con la decisione già divenuta definitiva.

- 4) [In caso di risposta negativa alla questione sub II.2)] Se l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea osti a una prassi nazionale secondo cui una decisione definitiva dell'autorità di vigilanza di cui all'articolo 4 della direttiva 2004/25/CE, con cui sia stata accertata la violazione, da parte di una determinata persona giuridica, di disposizioni nazionali di trasposizione della direttiva 2004/25/CE, possiede effetti vincolanti nell'ambito del successivo procedimento per illecito amministrativo condotto dall'autorità medesima nei confronti dell'organo munito del potere di rappresentanza della stessa persona giuridica, cosicché a detto organo resta preclusa la possibilità di contestare, in fatto ed in diritto, l'infrazione accertata con la decisione già divenuta definitiva.

⁽¹⁾ GU 2004, L 142, pag. 12.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sofiyski rayonen sad (Bulgaria) il 30 agosto 2018 — K.H.K. / B.A.C., E.E.K.

(Causa C-555/18)

(2018/C 427/20)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Sofiyski rayonen sad

Parti

Richiedente: K.H.K.

Debitori: B.A.C, E.E.K.

Questioni pregiudiziali

- 1) Se un'ingiunzione di pagamento non ancora definitiva relativa a un credito pecuniario a norma dell'articolo 410 del *Grazhdanski protsesualen kodeks* (codice di procedura civile; in prosieguo: il *GPK*) costituisca un atto pubblico nell'accezione dell'articolo 4, n. 10, del regolamento (UE) n. 655/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014 ⁽¹⁾.
- 2) Qualora l'ingiunzione di pagamento ai sensi dell'articolo 410 *GPK* non costituisca un atto pubblico, se occorra avviare su domanda un procedimento separato, diverso dal procedimento a norma dell'articolo 410 *GPK*, ai sensi dell'articolo 5, lettera a), del regolamento (UE) n. 655/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014
- 3) Qualora l'ingiunzione di pagamento ai sensi dell'articolo 410 *GPK* costituisca un atto pubblico, se il giudice sia tenuto a pronunciarsi nel termine impartito dall'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 655/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, laddove una disposizione del diritto nazionale prevede che durante le ferie giudiziarie i termini sono sospesi.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 655/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce una procedura per l'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari al fine di facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale (GU 2014, L 189, pag. 59).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) il 7 settembre 2018 — Coty Germany GmbH / Amazon Services Europe Sàrl e a.

(Causa C-567/18)

(2018/C 427/21)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesgerichtshof